

ALL. 0.8

ALL'ALLEGATO SUB 1) ALLA D.C.C. 70/2013

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

COMUNE DI VENEZIA

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A.

AGGIUDICATARIO

ALLA PRESENZA DEL PREFETTO DI VENEZIA

◇ ◇ ◇

Il [●] presso la sede della Prefettura - U.T.G. di Venezia, in [●], Venezia

- il Comune di Venezia, in persona del Sindaco [●] (di seguito, **“Comune”** o **“Concedente”**);

- la società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., con sede in Venezia, Cannaregio n. 2040, in persona del proprio [●], [**nome e cognome**], munito degli occorrenti poteri come risultante da [●] del [●], allegata al presente Protocollo (di seguito, **“CdiV Gioco”** o **“Concessionario”**);

- la società [●] [**aggiudicatario**], con sede in [●], in persona del proprio [●], [**nome e cognome**], munito degli occorrenti poteri come risultante da [●] del [●], allegata al presente Protocollo (di seguito, **“_____”**).

il Comune, CdiV Gioco e _____, di seguito, congiuntamente, le **“Parti”** e, singolarmente, la **“Parte”**

PREMESSO CHE

In forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 1936, adottato in virtù del Regio Decreto legge del 16 luglio 1936, n. 1404, il Concedente è stato autorizzato, in deroga alle leggi penali vigenti, all'esercizio dei giochi d'azzardo (il **“Servizio”**);

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22/55369 del 6 e 7 febbraio 1995 e n. 98/69680 del 26 giugno 1995, il Concedente ha costituito la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (ora CMV S.p.A.) (**“CMV”**) affidando alla stessa la gestione del **“Servizio”** all'interno dei locali del Casinò Municipale di Venezia (la **“Casa da Gioco”**), mediante la stipula di una Convenzione, in data [●], come successivamente modificata;

CMV e il Concedente hanno predisposto un ampio progetto di riorganizzazione del gruppo

di società facenti capo a CMV, anche in vista dell'affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica della gestione del Servizio;

in data 26 giugno 2012, il Concedente e CMV, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 aprile 2012, hanno stipulato una nuova Convenzione che disciplina l'affidamento del Servizio (la “**Convenzione Transitoria**”);

in data 1 ottobre 2012 CMV ha costituito la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e conferito alla stessa l'intero proprio ramo d'azienda relativo all'esercizio del Servizio (il “**Ramo Gioco**”) composto, tra l'altro, da: (i) i beni mobili attinenti all'esercizio del Servizio (a titolo esemplificativo, le *slot machines*, i tavoli da gioco, gli arredi adibiti al gioco nelle sedi della Casa da Gioco, ecc.) (i “**Beni Mobili**”); (ii) tutti gli altri rapporti, attività e passività ad essi correlate, strettamente attinenti al Servizio (ivi compresi, tra l'altro, i contratti di locazione tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A., da una parte, e CMV, dall'altra, per l'utilizzo degli immobili attualmente occupati dalla Casa da Gioco secondo i vigenti “**Contratti di Locazione**”); (iii) l'intera partecipazione in Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. (in seguito, “**M&D**”), titolare, tra l'altro, dei Diritti di Proprietà Intellettuale e del ramo d'azienda adibito all'esercizio delle attività di gioco *online* (il “**Ramo Online**”);

dopo la costituzione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A., la gestione del Servizio disciplinata dalla Convenzione Transitoria è stata trasferita alla stessa Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sino all'eventuale subentro nella titolarità del capitale sociale di quest'ultima dell'Aggiudicatario del Servizio disciplinato in base allo schema di Convenzione che sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia ed autorizzato dal Ministero dell'Interno (la “**Convenzione**”);

con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. [●] del [●], al fine dell'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi della concessione per la gestione del Servizio, è stata approvato, tra l'altro, il presente Protocollo quale allegato alla Convenzione, autorizzata con decreto del [●] del Ministero dell'Interno, da cui dovranno essere autorizzate eventuali modifiche al testo della Convenzione;

in esecuzione del Progetto e della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. [●] del [●] e della determinazione dirigenziale ... n. [●] del [●], con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. [●] del [●] e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [●] del [●] (il “**Bando**”), il Comune ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica riservata a soggetti in possesso di specifici requisiti richiesti dalla normativa, dal Bando e dal Disciplinare di Gara (la “**Procedura**”) per la vendita all'Aggiudicatario dell'intero capitale sociale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e

l'affidamento alla stessa della concessione per la gestione del Servizio (la “**Concessione**”),
previa sottoscrizione da parte di quest’ultima e dell’Aggiudicatario della Convenzione;

in data [●], la Procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore
dell’Aggiudicatario come da determinazione dirigenziale n. [●] del [●] e successivo avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [●] del [●] e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. [●] del [●].

In data [●], ai sensi di quanto previsto dal paragrafo [...] del Disciplinare di Gara, CMV e
l’Aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto per il trasferimento da CMV
all’Aggiudicatario dell’intero capitale sociale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. a fronte
di un corrispettivo di Euro [●];

il Concedente ha adottato il provvedimento di concessione prot. n. [●] del [●], in forza del
quale la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. ha assunto, anche nell’interesse dell’Aggiudicatario
il ruolo di Concessionario del Servizio di gestione della Casa da Gioco (l’“Atto di
Concessione”);

RILEVATO CHE

in base al Paragrafo 3.3 della Convenzione, ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio,
e fermi restando gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione e/o
previsti di volta in volta dalla normativa vigente, il Concessionario sarà tenuto, con cadenza
mensile e, in ogni caso, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, a comunicare
per iscritto al Concedente: (a) l’ammontare dei Ricavi Gioco percepiti annualmente, e (b) a
richiesta del Concedente, l’ammontare dei Ricavi Gioco relativi a periodi differenti indicati
dal Concedente nella relativa richiesta;

in base al Paragrafo 7.1.1, lett. o) della Convenzione il concessionario è obbligato, tra
l’altro, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa pubblicitaria in materia di
giochi di volta in volta in vigore durante l’efficacia della Convenzione;

in base al Paragrafo 7.1.1, lettere p) e q) della Convenzione il concessionario è obbligato, tra
l’altro, a garantire il massimo e tempestivo rispetto della disciplina in materia di
antiriciclaggio provvedendo, tra l’altro, a identificare i soggetti richiedenti le vincite e a
segnalare alle competenti autorità le operazioni sospette e rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità;

in base al Paragrafo 7.1.1, lett. t) della Convenzione il concessionario è obbligato ad

adottare ed implementare un modello organizzativo idoneo ai sensi dell'Articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche. Tale modello dovrà essere redatto utilizzando i criteri metodologici individuati dal predetto decreto e, in particolare, ma in modo non esaustivo, dovrà prevedere: (i) la completa mappatura dei settori in cui agisce il Concessionario, dei possibili reati che potrebbero essere perpetrati all'interno di tali settori, delle concrete attività che potrebbero essere fonte di perpetrazione dei reati presupposto, delle possibili forme di manifestazione dei reati; (ii) l'efficace gestione e la prevenzione del rischio di perpetrazione dei reati presupposto tramite: l'implementazione di protocolli e procedure tese a identificare e responsabilizzare i soggetti maggiormente esposti al rischio, la promozione della tracciabilità e della trasparenza delle attività a rischio, il monitoraggio costante delle attività a rischio, la promozione di una cultura della legalità all'interno della compagine aziendale; (iii) la contestualizzazione di tali procedure all'attività aziendale svolta dal Concessionario;

in base al Paragrafo 7.1.3 della Convenzione il Concessionario prende atto e accetta, che l'affidamento della Concessione è subordinato al rispetto del Codice Antimafia da parte del Concessionario e dell'Aggiudicatario, impegnandosi a produrre:

- a) il certificato camerale aggiornato con dicitura antimafia, con frequenza corrispondente al periodo di validità del certificato;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, nonché di insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Codice Antimafia, nei confronti del legale rappresentante, degli altri componenti degli organi d'amministrazione, nonché degli altri soggetti indicati nell'Articolo 2, commi 3 e 3 *bis* del Regolamento Antimafia. Analoga dichiarazione deve essere prodotta nei confronti dei medesimi soggetti entro un mese dalla loro nomina;

in base al Paragrafo 14.1 della Convenzione il Concedente vigilerà, d'intesa con i gruppi investigativi delle Forze di Polizia, collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, sulla costante permanenza dei requisiti richiesti con il Bando e il Disciplinare di Gara anche in caso di cambio di controllo nel capitale del Concessionario e dell'Aggiudicatario e a tale scopo i soggetti interessati sono tenuti a fornire al Concedente tutte le informazioni dallo stesso richieste;

in base al Paragrafo 14.2 della Convenzione, per tutta la durata della Concessione, il Concedente eserciterà, attraverso l'*Advisory Board* e il Servizio Ispettivo Comunale, poteri di vigilanza, controllo e ispezione sul Concessionario, con specifico riferimento all'esecuzione

di tutte le attività e funzioni trasferite e tenendo conto delle seguenti priorità: accertamento delle entrate, controllo sull'osservanza dei regolamenti di gioco, controllo dei fenomeni di illegalità, controllo degli impianti e delle attrezzature utilizzati dal Concessionario nella gestione della Casa da Gioco e controllo dell'utilizzo dei segni e/o materiali coperti dai Diritti di Proprietà Intellettuale e/o dai Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale;

in base al Paragrafo 14.3 della Convenzione ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali attività, il Concedente può procedere a controlli e ispezioni presso le sedi del Concessionario e della Casa da Gioco atti a garantire la trasparenza e la regolarità della gestione e della conduzione della Casa da Gioco nelle sue molteplici attività. Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione, nei tempi e nelle modalità indicati dal Concedente, tutti i documenti e le informazioni, anche di carattere economico-finanziario, occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte del Concedente, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli del Servizio;

in base al Paragrafo 14.4 della Convenzione, ai fini del controllo e delle ispezioni, il Concessionario consente l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dal Concedente, alle sedi del Concessionario e garantisce la massima assistenza e collaborazione.

RILEVATO IN PARTICOLARE CHE

in base al Paragrafo 7.1.1, lett. u) della Convenzione il Concessionario è obbligato a rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse al Protocollo)

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le seguenti definizioni :
 - a) "Codice Antimafia": il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
 - b) "Codice CP": il codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
 - c) "Concessione": il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha attribuito a CdV

Gioco la gestione della Casa da Gioco di Venezia;

- d) “Conto Corrente Dedicato”: il conto corrente bancario o postale, acceso da CdiV Gioco presso una banca o la società Poste Italiane S.p.A. su cui registrare tutti i Movimenti Finanziari attinenti al Servizio;
- e) “Decreto Antiriciclaggio”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.;
- f) “Fornitori”: tutti i soggetti che professionalmente e in base ad un contratto, Convenzione, accordo con CdiV Gioco e/o con l’Aggiudicatario svolgono nei loro confronti un lavoro, erogano un servizio o una fornitura attinente al Servizio;
- g) “Movimento Finanziario”: ogni singolo incasso o pagamento relativo al Servizio;
- h) “PTA”: il Piano Triennale Anticorruzione, adottato dal Comune ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- i) “Servizio Ispettivo Comunale”: servizio del Concedente cui sono attribuite le attività di vigilanza, controllo e ispezione sul Concessionario ai sensi dell’Articolo 14 della Convenzione.
- l) “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

2. Il presente Protocollo, in considerazione della delicatezza dell’attività oggetto della Concessione, persegue lo scopo di assicurare un’efficace e adeguata attività finalizzata a promuovere e assicurare la legalità nell’esercizio del Servizio, allo scopo di prevenire il rischio di possibili infiltrazioni mafiose, forme di riciclaggio o qualsivoglia altro comportamento illecito.

Articolo 3

(Disciplina dei controlli antimafia)

1. Le parti si impegnano allo scrupoloso rispetto della normativa antimafia, come prevista, in particolare, dal Codice Antimafia e dagli altri provvedimenti in vigore, in quanto applicabili e nelle parti pertinenti.
2. CdiV Gioco e l’Aggiudicatario si impegnano a richiedere alla Prefettura competente la documentazione antimafia, come definita dall’art. 84 del Codice Antimafia.
3. CdiV Gioco si impegna a inserire nei contratti, convenzioni e accordi con i propri Fornitori una clausola con la quale il Fornitore si obbliga a presentare alla medesima la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura o altra assimilabile per i Fornitori esteri secondo i rispettivi ordinamenti
4. Per CdiV Gioco, l’Aggiudicatario e i Fornitori i soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del Codice Antimafia.

Articolo 4

(Disciplina dei controlli antiriciclaggio)

1. Le Parti si impegnano a mettere in atto ogni azione volta ad impedire che, nell'ambito del Servizio, possano essere svolte operazioni di riciclaggio. Inoltre, per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le Parti sono tenute allo scrupoloso rispetto delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio, in quanto applicabili.

2. In particolare, CdiV Gioco è tenuta a segnalare alla UIF ogni operazione sospetta. Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette si rinvia, in quanto applicabile, agli indicatori di anomalia individuati, esemplificativamente, dal decreto del Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011.

Articolo 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ferma restando l'applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario, CdiV Gioco si impegna ad attivare le procedure necessarie per rendere trasparenti tutti i Movimenti Finanziari relativi al Servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, CdiV Gioco si impegna a registrare i Movimenti Finanziari su uno o più Conti Correnti Dedicati e, salvo quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5, a effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

3. CdiV Gioco può utilizzare strumenti diversi dal bonifico bancario o postale per i pagamenti:

- a) in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
- b) in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- c) riguardanti tributi.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3 i pagamenti devono essere rendicontati ed effettuati con strumenti che garantiscano comunque la piena tracciabilità.

5. CdiV Gioco può costituire un fondo cassa per le spese giornaliere in favore di uno o più dipendente appositamente individuati. Tale fondo cassa è costituito e alimentato mediante bonifici bancari o postali effettuati dal Conto Corrente Dedicato. Nel rispetto dei limiti relativi all'uso del contante, CdiV Gioco si impegna a rendicontare le somme attinte dal fondo cassa per le spese giornaliere.

Articolo 6

(Trasparenza del reclutamento dei dipendenti)

1. Il reclutamento del personale dipendente di CdiV Gioco, dell'Aggiudicatario e dei Fornitori deve essere improntato a criteri di massima trasparenza, per evitare principalmente, ancorché non esclusivamente, infiltrazioni mafiose.

2. La documentazione antimafia di cui al precedente articolo 3 è richiesta anche con riferimento al personale di CdiV Gioco e dell'Aggiudicatario.

3. I precedenti due commi si applicano ai soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti di lavoro e/o professionali, anche saltuari e stagionali, con CdiV Gioco e con l'Aggiudicatario.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, il Comune convoca un tavolo tematico per definire procedure trasparenti, ai fini di cui al comma 1, di assunzione del personale dei Fornitori, che le Parti si impegnano a rispettare.

5. A tale tavolo tematico partecipano le Parti, il Prefetto o suo delegato, un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali.

6. Il tavolo tematico può essere riconvocato dal Concedente, anche su richiesta di una delle Parti o del Prefetto, per aggiornare le procedure di reclutamento.

Articolo 7

(Accesso alla Casa da Gioco)

1. Per il perseguimento di finalità di antiriciclaggio, CdiV Gioco, nello svolgimento del Servizio, si impegna a identificare ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di “*fiches*” o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore ai limiti di legge *pro tempore* vigente

2. CdiV Gioco si impegna a predisporre un archivio informatico, dove saranno registrati tutti i dati di cui al precedente comma 1. In particolare, in tale archivio saranno registrati i dati identificativi del cliente e le operazioni di acquisto e cambio, con indicazione dell'importo e della data della stessa.

3. CdiV Gioco si impegna a consentire all'UIF il libero accesso a tale archivio.

Articolo 8

(Responsabilizzazione delle aziende e conferimento dati)

1. CdiV Gioco e l'Aggiudicatario si impegnano a inserire nei contratti, convenzioni e accordi con i Fornitori una clausola con la quale il Fornitore si obbliga a fornire a CdiV Gioco e/o all'Aggiudicatario i propri dati ai fini della documentazione antimafia di cui al precedente articolo 3, nonché i dati relativi ai subcontraenti e terzi subcontraenti.

2. CdiV Gioco e l'Aggiudicatario, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a costituire una banca dati ciascuno, dove inseriranno dati di cui al precedente comma 1.

3. CdiV Gioco e l'Aggiudicatario si impegnano a consentire a Comune e alla Prefettura il libero accesso alle banche dati di cui al precedente comma 2.

4. CdiV Gioco e l'Aggiudicatario si impegnano a inserire nei contratti, convenzioni e accordi con i Fornitori una clausola con la quale il Fornitore si obbliga a osservare il presente Protocollo, previa visione dello stesso.

Articolo 9

(Modelli organizzativi)

1. CdiV Gioco rinnova il proprio impegno, già assunto in Convenzione, all'adozione di modelli organizzativi specifici, attuali e idonei alla prevenzione dei reati presupposto che possano riguardare il Servizio. Tali modelli dovranno in ogni caso contenere: i) un'adeguata mappatura delle aree e dei processi rischio; ii) adeguati protocolli comportamentali; iii) procedure specifiche e concrete, ritagliate sull'attività aziendale e sui processi a rischio.

Articolo 10

(Coordinamento con il piano triennale anticorruzione)

1. CdiV Gioco si impegna ad adattare e innovare i propri modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231 del 2001 in modo coerente con quanto previsto dalle pertinenti prescrizioni previste dal Piano triennale anticorruzione del Comune o, comunque, adottate ai sensi di tale piano. A tal fine, in via esemplificativa:

- a) dovrà adottare un sistema di procedure anticorruzione aggiornate e coerenti con il PTA comunale;
- b) l'aggiornamento dovrà avvenire in stretto coordinamento e massima cooperazione con il Responsabile anticorruzione del Comune.

Articolo 11

(Rating di legalità)

1. CdiV Gioco si impegna a richiedere e impegnarsi con tutti i mezzi a sua disposizione al fine di ottenere dalla competente Autorità garante della concorrenza e del mercato, laddove sussistano i requisiti di fatturato previsti dalla legge, il rating di legalità ai sensi del decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, con almeno due stellette. CdiV Gioco si impegna, inoltre, a chiedere e ottenere il rinnovo del rating di legalità acquisito per tutta la durata del periodo di affidamento.

Articolo 12

(Coordinamento per l'aggiornamento del Protocollo)

1. Allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Protocollo, le Parti si impegnano a costituire un apposito tavolo di monitoraggio con la partecipazione del Prefetto, che sarà convocato dal Comune, in ogni caso, almeno una volta nel corso di ciascun anno solare.

2. Il Comune, anche su richiesta di una delle Parti, può invitare a partecipare al tavolo di monitoraggio le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e altre associazioni rappresentative delle categorie produttive, nonché altre associazioni, fondazioni e comitati.

Articolo 13

(Ulteriori obblighi informativi)

Il Concessionario si impegna altresì nei confronti del Comune:

- a riferire tempestivamente alle competenti autorità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso della Concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- a fornire l'elenco con le informazioni su tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte nella gestione del servizio oggetto di concessione a titolo di Fornitori, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di contrasto dei fenomeni illeciti e della criminalità organizzata. Il Comune si impegna a trasmettere alla Prefettura, ai fini delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, i predetti dati per ciascuna impresa.

Articolo 14

(Durata e modifica del Protocollo)

1. La durata del presente Protocollo coincide con la durata della Convenzione.
2. In caso di revoca e/o di decadenza della Concessione, il presente Protocollo cesserà di operare.
3. Il Protocollo può essere modificato con l'accordo delle Parti, che sottoscrivono le modifiche, previo consenso della Prefettura

Le parti:

Concedente: Comune di Venezia

Concessionario: CdiV Gioco S.p.A.

Aggiudicatario: xxx

Per presa d'atto e validazione dei contenuti degli impegni assunti dalle Parti e in particolare degli obblighi di informativa e monitoraggio nei confronti della Prefettura.

Il Prefetto.